

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

per il riconoscimento della qualifica di **Infermiere**, conseguita in un Paese dell'Unione europea, nella Confederazione svizzera o nell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) da cittadini comunitari, cittadini della Confederazione svizzera e cittadini dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

1. Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato.
Nel caso in cui i documenti presentati rechino dati anagrafici diversi deve essere esibita adeguata certificazione atta a comprovare che i documenti prodotti sono riconducibili alla stessa persona.
2. Qualora l'istanza non venga presentata direttamente dall'interessato, lo stesso può delegare una persona fisica o una società di servizi a presentare la domanda e/o a seguirne l'istruttoria. In tal caso, il delegato dovrà produrre apposita delega, con firma in originale non autenticata, accompagnata da copia di un valido documento di identità del delegato e del delegante.
3. Copia del titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento.
4. Copia dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita nel Paese che ha rilasciato il titolo di studio, solo se prevista nello stesso.
5. Copia dell'attestato di conformità alla vigente normativa comunitaria (Direttiva 2005/36/CE e s.m.) del titolo di cui si chiede il riconoscimento, rilasciato dalla competente Autorità del Paese in cui il titolo è stato conseguito.
6. Pagamento dell'imposta di bollo da € 16,00 tramite **bonifico bancario** allegando copia della **ricevuta contabile** dell'avvenuto pagamento. L'unica modalità di pagamento accettata è quella tramite bonifico bancario.
7. Dichiarazione sostitutiva di documentazione, datata e sottoscritta (tramite una firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 – eIDAS, oppure stampata, firmata e scansionata), con la quale il richiedente dichiara:
 - Di non avere in corso e di non avere riportato in passato misure o sanzioni di carattere disciplinare, amministrativo e penale riguardanti l'esercizio della professione;
 - Che la copia dei titoli e dei documenti allegata all'istanza è autentica e conforme all'originale;
 - Che la traduzione in italiano dei titoli e dei documenti allegata all'istanza è conforme al testo in lingua originale.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI:

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione** in italiano. Le traduzioni possono essere:

- Semplici, accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*vedi modello presente nella modulistica*);
- Autenticate, redatte da un traduttore terzo¹ riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione.

L'Amministrazione provvederà ai sensi di legge al controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda. Sarà, pertanto, cura dell'interessato dare **tempestiva comunicazione** di ogni variazione dell'indirizzo, che potrà essere comunicato con le stesse modalità con cui è stata inviata la domanda.

L'Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a seguito di trasferimento o di errata indicazione del recapito da parte dell'interessato o di restituzione al mittente per compiuta giacenza.

Si ricorda che l'esercizio della professione sanitaria in Italia prima del riconoscimento del titolo da parte del Ministero della salute costituisce violazione della legge penale.

¹ Cfr. [Codice di Condotta](#) approvato dal gruppo di coordinatori per la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, punto 1.A.f